

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

XLIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea</i>):	
Modificazioni e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1685)	443
PRESIDENTE	443, 450, 452, 454, 456, 458
BIANCHI GERARDO	456, 458
DEGLI ESPOSTI	454, 456
MANCINI ANTONIO, <i>Relatore</i>	443, 455
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	450, 454 455, 456, 458

La seduta comincia alle 9,55.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Ha chiesto di parlare il nuovo Relatore, onorevole Mancini Antonio. Ne ha facoltà.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, nell'ultima seduta, al fine di essere in grado di esprimere un giudizio generale sulla questione, chiesi di poter esaminare con un certo agio il fascicolo degli emendamenti, che sono numerosi e si intersecano fra loro avendo spesso il medesimo contenuto.

Mi sembra di poter dire che questi emendamenti costituiscono una radicale trasformazione dell'originario progetto.

Quanto al disegno di legge, penso che si tratti di uno sforzo senza dubbio apprezzabile per risolvere alcune questioni interne della amministrazione ferroviaria che si sono rivelate particolarmente urgenti sotto il profilo umano e della giustizia.

La volontà del Governo, d'altra parte, è stata ribadita e, in certo senso ampliata, con l'accettazione, annunciata dal Ministro nella precedente seduta, di una parte degli emendamenti proposti. Spero quindi che, se ancora qualcosa c'è da fare, il Governo possa dimostrare lo stesso senso di comprensione.

In effetti, fra gli emendamenti non accolti dal Governo, alcuni si riferiscono a questioni che hanno un contenuto equitativo nel senso che tendono alla concessione di benefici parallelamente ed analogamente a quelli concessi ad altre categorie; si tratta, però, di concessioni che, sotto il profilo giuridico e morale, almeno a me, non sembrano obbligatorie; per cui le difficoltà frapposte dal Governo hanno diritto al nostro o, almeno, al mio personale assenso.

Vi sono, poi, altre questioni rispetto alle quali non si tratta di fare concessioni a titolo di generosità o di comprensione, ma di riconoscere dei diritti quesiti secondo i principi del nostro ordinamento giuridico.

Vi sono anche degli emendamenti che tendono a reintegrare i diritti di alcuni dipendenti che si sono venuti a trovare compromessi da alcune leggi di carattere particolare.

In questi casi non si tratta di lucro cessante, ma di vero e proprio danno emergente causato da alcune disposizioni precedenti.

Le questioni più importanti — che per altro sono state già oggetto di trattazione e risolte da parte della nostra Commissione per quanto riguarda l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni — sono quelle relative a dipendenti dell'amministrazione ferroviaria che hanno esercitato per lungo tempo mansioni di carattere diverso, e generalmente superiore a quello per le quali sono stati assunti o inquadrati nei ruoli organici.

È chiaro che in una amministrazione come quella ferroviaria, in cui le esigenze vanno comunque fronteggiate, a volte può essere necessario utilizzare un dipendente per mansioni diverse e non si può pretendere che, ogni qualvolta ciò avviene, si debba avere un cambiamento di qualifica; ma quando la utilizzazione si protrae e, comunque, pur discontinuamente, dà luogo ad una progressione di funzioni, gli stessi principi del diritto privato impongono che si attui una diversa valutazione del dipendente. Nel diritto privato, un impiegato esecutivo utilizzato per un certo periodo in funzioni di concetto ha diritto, non solo alla differenza di stipendio, ma anche all'inquadramento vero e proprio nel nuovo ruolo e quindi a tutti i benefici di carattere giuridico inerenti alla nuova posizione.

Per questo genere di questioni penso che la soluzione equitativa dovrebbe essere questa: se continuativamente per due anni è esercitata una mansione di carattere superiore a quella per cui si è stati assunti, va riconosciuto l'inquadramento con la qualifica corrispondente al servizio effettivamente prestato; lo stesso dicasi per il caso che le prestazioni nel grado superiore siano state discontinue, ma negli ultimi quattro anni vi siano state almeno cinquecento giornate di lavoro effettivo in dette superiori mansioni.

Così anche, allorché, per particolari disposizioni giuridiche, alcuni partecipanti a concorsi interni della amministrazione o a prove di idoneità siano stati scavalcati suc-

cessivamente da colleghi che non avevano riportato in detti concorsi o prove l'idoneità, giustizia vuole che i primi siano messi almeno alla pari dei secondi.

Questi provvedimenti però vanno presi *ex nunc*, cioè con decorrenza dal 1° gennaio 1966, altrimenti troppo facile e fondata sarebbe l'obiezione del Governo che si avrebbero oneri insostenibili e sarebbe difficile, così correggere errori fatti in passato.

Il progresso di un popolo consiste nel migliorare i rapporti nel campo economico e sociale, senza dover andare sempre a riparare eventuali ingiustizie commesse nel passato. Il fatto che per il futuro esse non siano più tollerate rappresenta un progresso notevole nel senso della giustizia.

Fatta questa premessa io sottopongo alla particolare attenzione del signor Presidente, del Sottosegretario e dei colleghi i seguenti emendamenti aggiuntivi: tra gli emendamenti Bianchi ed altri, gli articoli aggiuntivi 11-ter, 11-quater, 14, 17, 18, 25 e 27; tra gli emendamenti Degli' Esposti, gli articoli aggiuntivi 17, 18, 19, 20 e 21 che in gran parte, benché la numerazione sia diversa, hanno identico o analogo contenuto; sicché, oltretutto, ci sarà da procedere ad un lavoro di unificazione e di coordinamento.

Do lettura di detti emendamenti:

ART. 11-ter.

« Ai dipendenti vincitori del concorso interno per la qualifica di conduttore, bandito con decreto ministeriale 20 novembre 1956, n. 1828, che non hanno conseguito la nomina alla data del 1° maggio 1958, in applicazione del primo comma dell'articolo 190 della legge 26 marzo 1958, n. 425, la nomina stessa viene conferita o retrodatata alla suddetta data 1° maggio 1958, anche in soprannumero.

I dipendenti rivestiti delle qualifiche di conduttore e conduttore principale del soprappreso regolamento del personale che risultino utilizzati nelle mansioni di Capotreno anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, per almeno 600 giornate di effettivo servizio, di cui 300 nel triennio precedente l'entrata in vigore suddetta, sono inquadrati nella qualifica di capotreno con decorrenza 1° maggio 1958 previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento.

A favore dei dipendenti che avessero già ottenuto la qualifica suddetta, la nomina viene retrodatata alla medesima data 1° maggio 1958.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1966

I dipendenti rivestiti della qualifica di manovale che anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, risultino utilizzati nelle mansioni della qualifica di frenatore per 600 giornate di effettivo servizio di cui 300 nel triennio precedente la suddetta data di entrata in vigore, sono inquadrati nella qualifica di frenatore, con decorrenza 1° maggio 1958, previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento.

Gli effetti economici degli inquadramenti previsti dal presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica ». (Presentato dagli onorevoli Bianchi Gerardo e Canestrari).

ART. 11-*quater*.

« Il trattamento previsto dal quinto comma dell'articolo 192 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso a tutti i dipendenti che conseguiranno la qualifica di operaio del soppresso regolamento del personale a seguito di pubblico concorso, alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al predetto quinto comma, previa domanda degli interessati da prodursi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge di modifica.

Al primo concorso interno per la qualifica di capotecnico che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge di modifica, sono ammessi gli operai specializzati, i verificatori e gli operai qualificati di prima classe che non avessero ancora maturata la prescritta anzianità nella qualifica rivestita, purché alla suddetta data di entrata in vigore risultino aver prestato almeno 600 giornate di effettivo servizio in mansioni di capotecnico oppure di sotto-capotecnico o di capoverificatori del soppresso regolamento del personale ». (Presentato dagli onorevoli Bianchi Gerardo e Canestrari).

ART. 14.

« Il provvedimento di cui all'articolo 179 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso con le stesse modalità e decorrenze al personale femminile rivestito al 30 aprile 1958 della qualifica di scrivana principale.

Il personale rivestito delle qualifiche di applicato capo, applicato tecnico capo, applicato principale, applicato tecnico principale, applicato ed applicato tecnico che alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, abbia svolto mansioni proprie dei gruppi superiori per almeno 500 giornate

di effettivo servizio, può essere inquadrato, a domanda da prodursi entro sessanta giorni dalla suddetta data, rispettivamente nelle qualifiche di gruppo di concetto di coadiutore capo, coadiutore tecnico capo, coadiutore principale, coadiutore tecnico principale, coadiutore e coadiutore tecnico, previo superamento di esame di idoneità, dal quale sono esentati i dipendenti che avessero già superato quello previsto dal soppresso regolamento del personale per l'ammissione allo scrutinio all'ex grado quinto ferroviario o quello di cui al precedente articolo 13.

L'inquadramento di cui al precedente comma viene effettuato per gli applicati capi e per gli applicati tecnici capi, con decorrenza di anzianità nelle nuove qualifiche 2 gennaio 1965 e per gli applicati principali, applicati tecnici principali, con decorrenza di anzianità nelle nuove qualifiche dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

Ferme restando tali decorrenze di anzianità, l'inquadramento suddetto sarà effettuato nei limiti dei posti annualmente lasciati vacanti dai dipendenti già inquadrati nelle medesime qualifiche dei coadiutori a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, fino a totale assorbimento di tutti gli aventi titolo.

Gli applicati, applicati tecnici, applicati principali ed applicati tecnici principali, che per non avere raggiunto le 500 giornate di mansioni superiori non poterono beneficiare del primo inquadramento di cui all'articolo 179 e che, per mutata carriera, non potranno essere compresi in quelli di cui al primo e secondo comma del presente articolo in quanto già pervenuti al gruppo di concetto degli uffici (qualifiche dei segretari) per avere superato gli esami del primo concorso interno bandito ai sensi dell'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, manterranno, nelle nuove qualifiche, l'anzianità che avevano nelle qualifiche di provenienza ». (Presentato dagli onorevoli Bianchi Gerardo, Canestrari, Colasanto e Sinesio).

ART. 17.

« Il personale che in applicazione degli articoli 182 e 188 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è stato inquadrato nella qualifica di aiutante del gruppo ausiliario degli uffici, viene inquadrato nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici in soprannumero e con la medesima decorrenza attribuita ai dipendenti già inquadrati nelle qualifiche medesime.

I provvedimenti di cui agli articoli 182 e 188 sono estesi, con le stesse modalità alle stesse condizioni e con la stessa decorrenza, salvo per quanto concerne la qualità delle prestazioni indicate nei suddetti articoli, cui vengono assimilate quelle espletate presso gli impianti di appartenenza:

a) al personale utilizzato presso i centrali telefonici in sede compartimentale;

b) al personale utilizzato presso i centrali telefonici divisionali del servizio impianti elettrici;

c) ai magazzinieri delle zone e dei magazzini compartimentali del servizio impianti elettrici e unità assimilate;

d) al personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nelle officine nazionali e compartimentali del servizio impianti elettrici e ai magazzinieri dei magazzini divisionali dei tronchi di maggiore importanza del servizio lavori e costruzioni ed al personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nei tronchi medesimi;

e) al personale utilizzato presso gli uffici del lavoro, dei depositi locomotive, delle squadre rialzo e delle officine del servizio materiale e trazione e del servizio lavori e costruzioni, nelle registrazioni sui moduli TV. 369, 123, 124 di dati ricavati dai documenti d'officina; compilazione dei moduli TV. 383, TV. 452 relativi alla contabilità dei materiali accreditati e per i conti di commissione; TV. 341 e suoi derivati per il prelievo e versamento materiali; TV. 77 e TV. 154 relativi agli ordinativi di lavoro rilevati dagli elaborati degli spogliatoi; nella preparazione, compilazione e tenuta grafici e delle tabelle relative alla diagrammazione e andamento delle lavorazioni con esclusione dello studio, della impostazione e relativa distribuzione, della compilazione e tenuta moduli statistici vari, relativi alla qualità e quantità della produzione resa dall'impianto, da effettuarsi in base a preesistenti documenti di officina e su direttiva dei dirigenti di branca, nella compilazione di prospetti vari relativi alla utilizzazione della mano d'opera; nella gestione dei magazzini della quarta Branca.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma viene effettuato nel limite dei posti di pianta che saranno stabiliti dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione, mediante conversione dei posti delle qualifiche dell'esercizio previsti presso i suddetti impianti in posti di qualifiche del gruppo esecutivo degli uffici. Nei confronti del perso-

nale medesimo, è escluso l'inquadramento nella qualifica di aiutante.

I dipendenti che hanno compiuto, entro la data di entrata in vigore della presente legge di modifica, le 500 giornate di utilizzazione nelle mansioni indicate dagli articoli 182 e 188 e in quelle indicate dai commi precedenti, sono ammessi a beneficiare degli stessi provvedimenti previsti dai citati articoli 182 e 188 e dai commi precedenti, con le stesse modalità, nei limiti dei posti disponibili e con decorrenza dalla data suddetta. Anche nei confronti dei dipendenti destinatari del presente comma, è escluso l'inquadramento nella qualifica di aiutante. Coloro che non trovassero collocamento nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici per difetto di posti disponibili, saranno inquadrati nelle qualifiche stesse man mano che si determinano nuove disponibilità di posti, fino al completo assorbimento e con la medesima decorrenza di nomina sopra indicata, salvi gli effetti economici che decorreranno dalla data del provvedimento di nomina.

Ferme rimanendo le decorrenze di inquadramento previste dagli articoli 182 e 188 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e del presente articolo, il personale che ha beneficiato dei provvedimenti di cui agli articoli medesimi, è inquadrato con la qualifica di applicato o altra equiparata del gruppo esecutivo degli uffici anziché in quella di aiuto-applicato e equiparata del medesimo gruppo, purché anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 30 novembre 1952, n. 1844, fosse in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado oppure alla stessa data risultasse utilizzato in mansioni dell'ex gruppo C e d'ordine.

La disposizione si applica anche a coloro che, in possesso degli stessi titoli pervennero alla qualifica di aiuto-applicato e qualifiche equiparate e aiutante degli uffici in data anteriore all'entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, e aiutante in base al quarto comma dell'articolo 182 della legge stessa.

Gli effetti economici del provvedimento di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge o da quella del provvedimento di nomina del gruppo esecutivo degli uffici nel caso di assorbimento successivo alla predetta data». (Presentato dagli onorevoli Bianchi Gerardo, Canestrari, Colasanto e Sinesio).

ART. 18.

« Previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, sono inquadrati

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1966

nella qualifica di ausiliario del personale esecutivo delle stazioni, i manovali utilizzati nella qualifica di guardasala del soppresso regolamento del personale, per 600 giornate di effettivo servizio.

L'inquadramento di cui al precedente comma è contenuto nei limiti del 25 per cento delle vacanze annuali a partire dal 1° maggio 1958 e fino all'entrata in vigore della presente legge di modifica, viene effettuato in soprannumero, in relazione al quale è lasciato scoperto un eguale numero di posti nella qualifica di manovale.

A partire dalla suddetta data di entrata in vigore, l'inquadramento stesso viene effettuato sempre nei limiti della suddetta percentuale, in concorrenza con altri inquadramenti alla stessa qualifica; per tali altri inquadramenti sono stabilite la percentuale del 25 per cento delle vacanze annuali a favore dei beneficiari degli articoli 195 e 205 della legge citata nel precedente primo comma, con l'osservanza dell'ordine di precedenza stabilito dal medesimo articolo 205, la percentuale del 25 per cento a favore degli ex combattenti e la percentuale del residuo 25 per cento per le promozioni ordinarie. Esaurito l'inquadramento relativo ad una delle due prime percentuali sopraindicate riprendono vigore le norme speciali relative alla percentuale di inquadramento prevista a favore degli ex combattenti.

Previo giudizio favorevole delle Commissioni d'avanzamento, sono inquadrati nella qualifica di assistenti di stazione i dipendenti rivestiti della qualifica di Guardasala del soppresso Regolamento del personale che hanno superato l'esame di idoneità per essere ammessi allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di guardamerci del medesimo soppresso regolamento.

L'inquadramento di cui al precedente comma viene effettuato al raggiungimento — da parte degli interessati — di 3 anni di anzianità complessiva nelle qualifiche di Guardasala e ausiliario di stazione a partire dal 1° maggio 1958, anche in soprannumero e con successivo totale riassorbimento mediante tutti i posti disponibili, dedotto il quarto dei posti medesimi da riservare agli ordinari concorsi interni.

Il personale delle stazioni di grado inferiore al decimo del preesistente ordinamento, che alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, risultava in possesso di tutte le abilitazioni del servizio di stazione e che aveva svolto mansioni di diri-

gente il movimento e di gestione per almeno 600 giornate di effettivo servizio, di cui almeno 300 nell'ultimo triennio, o che già in possesso delle suddette abilitazioni, avesse svolto mansioni proprie del grado decimo del preesistente ordinamento per uguale periodo, viene inquadrato a capo-stazione, o capo-gestione, o capo-telegrafista, se provvisto fin dalla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, di licenza di scuola media di secondo grado o di titolo equipollente, alla qualifica di « aiutante *ad personam* » se provvisto di licenza di scuola media di primo grado o di titolo equipollente. I dipendenti in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado o titolo equipollente potranno essere inquadrati alle qualifiche di capo-stazione, capo-gestione, capo-telegrafista se, alla data del 26 marzo 1958, hanno maturato o man mano che matureranno un'anzianità di 10 anni di servizio effettivo.

L'ordine di precedenza dell'inquadramento, il quale viene effettuato nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, dopo il completo riassorbimento del soprannumero dei dipendenti inquadrati ai sensi del precedente comma, è costituito dalla valutazione qualitativa e quantitativa delle sopra indicate mansioni e dall'anzianità di servizio.

Gli effetti economici degli inquadramenti previsti dal presente articolo hanno la stessa decorrenza degli inquadramenti medesimi, ma in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica». (Presentato dagli onorevoli Bianchi Gerardo, Canestrari, Sinesio e Colasanto).

ART. 25.

« I dipendenti dei gradi tredicesimo e quattordicesimo del preesistente ordinamento che alla data di entrata in vigore della presente legge disimpegnano mansioni di infermiere, possono essere nominati infermieri previo superamento dei corsi appositamente allestiti dal Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato ». (Presentato dagli onorevoli Bianchi Gerardo, Canestrari, Colasanto e Sinesio).

ART. 27.

« Tutti i dipendenti che beneficiando di leggi speciali (705/1960, 1152/1954, 471/1958) e di concorsi interni, o di cambi di qualifica ottenuti o conseguiti nell'intento di accelerare la propria carriera, si sono poi venuti a tro-

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1966

vare in condizioni meno vantaggiose di quelle che avrebbero conseguito rimanendo nella qualifica di origine, possono, a domanda da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rinunciare alla qualifica così conseguita ed optare per la qualifica di provenienza con diritto alla ricostruzione della carriera secondo le procedure previste dalle leggi in vigore». (Presentato dagli onorevoli Bianchi Gerardo, Canestrari, Colasanto e Sinesio).

ART. 17.

« Il provvedimento di cui all'articolo 179 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso con le stesse modalità e decorrenze al personale femminile rivestito al 30 aprile 1958 della qualifica di scrivana principale.

Il personale rivestito delle qualifiche di applicato capo, applicato tecnico capo, applicato principale, applicato tecnico principale, applicato ed applicato tecnico che, alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, abbia svolto mansioni proprie dei gruppi superiori per almeno 500 giornate di effettivo servizio, può essere inquadrato, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla suddetta data, rispettivamente nelle qualifiche del gruppo di concetto di coadiutore capo, coadiutore tecnico capo, coadiutore principale, coadiutore tecnico principale, coadiutore e coadiutore tecnico, previo superamento di esame di idoneità, dal quale sono esentati i dipendenti che avessero già superato quello previsto dal soppresso regolamento del personale per l'ammissione allo scrutinio all'ex grado quinto ferroviario e quello di cui al precedente articolo 12.

L'inquadramento di cui al precedente comma viene effettuato per gli applicati capi e per gli applicati tecnici capi, con decorrenza di anzianità nelle nuove qualifiche 2 gennaio 1965 e per gli applicati principali, applicati tecnici principali, con decorrenza di anzianità nelle nuove qualifiche dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

Fermo restando tale decorrenza di anzianità, l'inquadramento suddetto sarà effettuato nei limiti dei posti annualmente lasciati vacanti dai dipendenti già inquadrati nelle medesime qualifiche dei coadiutori a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica fino al totale assorbimento di tutti gli aventi titolo». (Presentato dall'onorevole Degli Esposti).

ART. 18.

« Il personale che in applicazione degli articoli 182 e 188 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è stato inquadrato nella qualifica di aiutante del gruppo ausiliario degli uffici, viene inquadrato nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici in soprannumero e con la medesima decorrenza attribuita ai dipendenti già inquadrati nelle qualifiche medesime.

I provvedimenti di cui agli articoli 182 e 188 della legge citata sono estesi, con le stesse modalità, alle stesse condizioni e con la stessa decorrenza, salvo per quanto concerne la qualità delle prestazioni indicate nei suddetti articoli, cui vengono assimilate quelle espletate presso gli impianti di appartenenza:

a) al personale utilizzato presso i centralini telefonici in sede compartimentale;

b) al personale utilizzato presso i centralini telefonici divisionali del servizio impianti elettrici;

c) ai magazzinieri delle zone e dei magazzini compartimentali del servizio impianti elettrici e unità assimilate;

d) al personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nelle officine nazionali e compartimentali del servizio impianti elettrici;

e) ai magazzinieri dei magazzini divisionali dei tronchi di maggiore importanza del servizio lavori e costruzioni ed al personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nei tronchi del medesimo servizio;

f) al personale utilizzato presso gli uffici organizzazione del lavoro delle officine dei depositi locomotive e delle squadre rialzo del servizio materiale e trazione, nelle registrazioni sui moduli TV. 369, 123, 124 di dati ricavati dai documenti di officina; nella preparazione, compilazione e tenuta dei grafici e delle tabelle, relative alla diagrammazione e andamento delle lavorazioni con esclusione dello studio, dell'impostazione e relativa distribuzione, e alla compilazione e tenuta dei moduli statistici vari relativi alla qualità e quantità della produzione resa dall'impianto, da effettuarsi in base a preesistenti documenti di officina o su direttiva dei dirigenti di branca; nella compilazione di prospetti vari relativi all'utilizzazione della mano d'opera.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma viene effettuato nel limite dei posti di pianta che saranno stabiliti dal

Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentito il Consiglio d'amministrazione mediante conversione dei posti delle qualifiche dell'esercizio previsti presso i suddetti impianti in posti di qualifiche del gruppo esecutivo degli uffici. Nei confronti del personale medesimo, è escluso l'inquadramento nella qualifica di aiutante.

I dipendenti che hanno compiuto, entro la data di entrata in vigore della presente legge di modifica le 500 giornate di utilizzazione nelle mansioni indicate dagli articoli 182 e 188 della ripetuta legge e in quelle indicate dai commi precedenti, sono ammessi a beneficiare degli stessi provvedimenti previsti dai citati articoli 182 e 188 e dai commi precedenti, con le stesse modalità, nei limiti dei posti disponibili e con decorrenza dalla data suddetta. Anche nei confronti dei dipendenti destinatari del presente comma è escluso l'inquadramento nella qualifica di aiutante. Coloro che non trovassero collocamento nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici per difetto di posti disponibili, saranno inquadrati nelle qualifiche stesse mano mano che si determinano nuove disponibilità di posti, fino al completo assorbimento e con la medesima decorrenza di nomina sopra indicata, salvo gli effetti economici che decorreranno dalla data del provvedimento di nomina.

Ferme restando le decorrenze di inquadramento previste dagli articoli 182 e 188 e dal presente articolo, il personale che ha beneficiato dei provvedimenti di cui agli articoli medesimi è inquadrato con la qualifica di applicato od altra equiparata del gruppo esecutivo degli uffici anziché con quella di aiuto applicato od equiparata del medesimo gruppo, purché anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 30 novembre 1952, n. 1844, fosse in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado oppure alla stessa data risultasse utilizzato in mansioni dell'ex gruppo C o d'ordine almeno dal 1° luglio 1950.

Gli effetti economici del provvedimento di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e da quella del provvedimento di nomina nel gruppo esecutivo degli uffici nel caso di inquadramento successivo alla predetta data». (Presentato dall'onorevole Degli Esposti).

ART. 19.

« Previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento sono inquadrati nella qualifica di ausiliario del personale ese-

cutivo delle stazioni, i manovali utilizzati nella qualifica di guardasala del soppresso regolamento del personale, per 600 giornate di effettivo servizio di cui 300 nel triennio precedente l'entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425.

L'inquadramento di cui al precedente comma è contenuto nei limiti del 25 per cento delle vacanze annuali a partire dal 1° maggio 1958 e fino all'entrata in vigore della presente legge di modifica, viene effettuato in soprannumero, in relazione al quale è lasciato scoperto un egual numero di posti nella qualifica di manovale.

A partire dalla suddetta data di entrata in vigore, l'inquadramento stesso viene effettuato, sempre nei limiti della suddetta percentuale, in concorrenza con altri inquadramenti alla stessa qualifica; per tali altri inquadramenti sono stabilite la percentuale del 25 per cento delle vacanze annuali a favore dei beneficiari degli articoli 195 e 205 della legge citata nel precedente primo comma, con l'osservanza dell'ordine di precedenza stabiliti dal medesimo articolo 205; la percentuale del 25 per cento a favore degli ex combattenti e la percentuale del residuo 25 per cento per le promozioni ordinarie.

Esaurito l'inquadramento relativo ad una delle prime due percentuali sopra indicate riprendono vigore le norme speciali relative alla percentuale d'inquadramento prevista a favore degli ex combattenti.

Previo giudizio favorevole delle Commissioni d'avanzamento, sono inquadrati nella qualifica di assistente di stazione i dipendenti rivestiti della qualifica di guardasala del soppresso regolamento del personale che hanno superato l'esame d'idoneità per essere ammessi allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di guardamerci del medesimo soppresso regolamento.

L'inquadramento di cui al precedente comma viene effettuato, al raggiungimento — da parte degli interessati — di tre anni di anzianità complessiva nelle qualifiche di guardasala e ausiliario di stazione a partire dal 1° maggio 1958, anche in soprannumero e con successivo totale riassorbimento di tutti i posti disponibili, dedotto il quarto dei posti medesimi da riservare agli ordinari concorsi interni.

Il personale delle stazioni, di grado inferiore al decimo del preesistente ordinamento, che, entro la data di entrata in vigore della presente legge di modifica, abbia compiuto o completato le 600 giornate di effettivo servizio in mansioni proprie del medesimo gra-

do decimo o della qualifica di guardamerci del preesistente ordinamento o di quella di assistente di stazione, viene inquadrato in questa ultima qualifica previo esame di idoneità.

L'ordine di precedenza dell'inquadramento, di cui al comma precedente, il quale viene effettuato nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, dopo il completo riassorbimento del soprannumero dei dipendenti inquadrati ai sensi del precedente sesto comma, è costituito dalla valutazione qualitativa e quantitativa delle sopra indicate mansioni e dall'anzianità di servizio.

Gli effetti economici degli inquadramenti previsti dal presente articolo hanno la stessa decorrenza degli inquadramenti medesimi, ma, in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica ». (Presentato dall'onorevole Degli Esposti).

ART. 20.

« Ai dipendenti vincitori del concorso interno per la qualifica di conduttore, bandito con decreto ministeriale 20 novembre 1956, n. 1828, che non hanno conseguito la nomina alla data del 1° maggio 1958, in applicazione del primo comma dell'articolo 190 della legge 26 marzo 1958, n. 425, la nomina stessa viene conferita o retrodatata alla suddetta data 1° maggio 1958, anche in soprannumero.

I dipendenti rivestiti delle qualifiche di conduttore e conduttore principale del soppresso regolamento del personale che risultino utilizzati nelle mansioni di capo-treno anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, per almeno 600 giornate di effettivo servizio, di cui 300 nel triennio precedente l'entrata in vigore suddetta, sono inquadrati nella qualifica di capo-treno con decorrenza 1° maggio 1958, previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento. A-favore dei dipendenti che avessero già ottenuto la qualifica suddetta, la nomina viene retrodatata alla medesima data del 1° maggio 1958.

I dipendenti rivestiti della qualifica di manovale che, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, risultino utilizzati nelle mansioni della qualifica di frenatore per 600 giornate di effettivo servizio di cui 300 nel triennio precedente la suddetta data di entrata in vigore, sono inquadrati nella qualifica di frenatore, con decorrenza 1° maggio 1958, previo giu-

dizio favorevole delle Commissioni d'avanzamento ». (Presentato dall'onorevole Degli Esposti).

ART. 21.

« Il trattamento previsto dal quinto comma dell'articolo 192 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso a tutti i dipendenti che conseguirono la qualifica di operaio del soppresso regolamento del personale a seguito di pubblico concorso, alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al predetto quinto comma, previa domanda degli interessati da prodursi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

Al primo concorso interno per la qualifica di capo-tecnico che sarà bandito dopo la entrata in vigore della presente legge di modifica, sono ammessi anche gli operai specializzati, i verificatori e gli operai qualificati di prima classe che non avessero ancora maturato la prescritta anzianità nella qualifica rivestita purché alla suddetta data di entrata in vigore risultino aver prestato almeno 600 giornate di effettivo servizio in mansioni di capo-tecnico oppure di sottocapo-tecnico o di capo-verificatore del soppresso regolamento del personale ». (Presentato dall'onorevole Degli Esposti).

Su questi emendamenti io mi permetto di esprimere in anticipo ed in via generale parere favorevole, intendendo con ciò, non già affermare che essi debbano essere svolti così come sono stati redatti, bensì che il loro principio informatore deve essere valutato con la massima attenzione dalla Commissione e che essi, seppure con opportuni, necessari adattamenti, dovrebbero essere inseriti nella legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Mancini per il suo intervento che credo abbia valso a chiarire determinate posizioni che meglio si acclareranno nel corso della discussione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Per debito di lealtà verso la Commissione e per meglio precisare, ancora una volta; la posizione del Governo, debbo dichiarare che sono spiacevole di non poter aderire alla proposta avanzata dal relatore Mancini.

Devo altresì dichiarare che il Governo è disposto ad accogliere gli emendamenti dei quali già ha dato comunicazione e notizia il Ministro Jervolino nella passata seduta e che ora, per maggior precisione e per quanti non fossero stati presenti a quella seduta, mi permetto di elencare.

Il Governo accoglie l'articolo aggiuntivo 11-*sezies* degli onorevoli Bianchi e Canestrari, che per altro è uguale all'articolo aggiuntivo 26 dell'onorevole Degli Esposti, ma limitatamente al primo comma, di cui do lettura:

« Tra le qualifiche che nella tabella (allegato n. 13) di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, risultano contrassegnate da asterisco, ai fini dell'applicazione dei commi quarto e quinto dell'articolo 82 della medesima legge, è inclusa anche la qualifica di macchinista ».

Il Governo accoglie l'articolo aggiuntivo 13, proposto dall'onorevole Degli Esposti e dagli onorevoli Bianchi Gerardo, Canestrari, Colasanto e Sinesio, con un comma aggiuntivo, dopo il quarto comma. Con tale aggiunta l'articolo avrebbe la seguente formulazione:

« L'articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito con il seguente testo:

« L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore della carriera di appartenenza, è attribuito dalle autorità che saranno stabilite dal Ministro con proprio decreto.

Non è consentito l'incarico di funzioni di qualifica superiore di diversa carriera, salvo che si tratti di qualifica alla quale si possa accedere direttamente per ordinaria progressione. In ogni caso il personale degli uffici e quello dei dirigenti dell'esercizio non possono essere utilizzati in funzione dei gruppi superiori.

L'incarico di funzioni di qualifica superiore di più livelli gerarchici nell'ambito della carriera di appartenenza può essere attribuito solo per gravi e motivate esigenze di servizio. Le autorità competenti per tale eccezionale attribuzione sono quelle immediatamente superiori alle autorità di cui al precedente primo comma.

I provvedimenti di cui al precedente comma possono essere adottati soltanto qualora non vi siano agenti delle qualifiche per le quali dovrebbe essere conferito l'incarico.

Ai fini del conferimento dell'incarico, deve tenersi conto dell'ordine di graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

Al dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni superiori compete — dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico — lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica di effettiva utilizzazione. La differenza tra gli stipendi viene considerata come indennità non pensionabile.

Ai fini del compimento del suddetto periodo di tre mesi, si computano i periodi di qualsiasi durata entro l'anno dall'inizio del primo di essi, purché tra l'uno e l'altro non vi sia un intervallo per qualsiasi motivo superiore a sessanta giorni.

L'incarico di funzioni superiori si considera senz'altro revocato dopo novanta giorni consecutivi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo ».

Il Governo accoglie anche l'articolo aggiuntivo 24 degli onorevoli Bianchi Gerardo, Canestrari, Colasanto e Sinesio — che è uguale, per altro, all'articolo aggiuntivo 27 dell'onorevole Degli Esposti — limitatamente, però, ai primi due commi. Detti due primi commi sono del seguente tenore:

« Il disposto dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 644, viene esteso agli ex-sottufficiali delle Forze armate transitati nei ruoli dell'Azienda in base alle vigenti norme sul passaggio all'impiego civile, anche nel caso di successivo passaggio a carriere di gruppi superiori per sviluppo di carriera o per inquadramento assimilabile allo sviluppo medesimo.

In coincidenza con un'anticipazione di aumento di stipendio per merito, le anticipazioni di cui all'articolo 3 citato nel precedente comma, sono rinviate di un anno. Il presente comma si applica anche agli ex sottufficiali rimasti nel gruppo di passaggio all'impiego civile ferroviario ».

Infine, il Governo accoglie l'articolo aggiuntivo n. 13, degli onorevoli Caiazza, Bianchi Gerardo e Canestrari, modificato, però, secondo la seguente formulazione:

« I dipendenti che siano mutilati o invalidi di guerra o inidonei per cause di servizio o per malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio possono essere trasferiti, ove la minorazione fisica non consenta l'utilizzazione nelle funzioni della qualifica cui dovrebbero essere promossi, in altro gruppo della categoria del personale dell'esercizio o degli uffici per i quali, anche se limitatamente ad alcune funzioni, siano riconosciuti idonei. I provvedimenti sono subordinati alla disponibilità di posti di organico ».

Desidero ancora precisare, per evitare inutili discussioni, che sarei costretto ad oppormi a qualsiasi altro emendamento diverso da questi ora enunciati e che, se i presentatori dovessero insistere, sarei costretto a chiedere che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1966

Questo per dovere di chiarezza e di lealtà ed anche per evitare inutili discussioni.

PRESIDENTE. I colleghi hanno sentito la posizione del Governo, intervenuto per motivi di pratica opportunità nel corso stesso della discussione generale, dopo aver anche ascoltato l'esposizione del relatore.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è integrato con il seguente testo:

« Il complessivo periodo di due anni viene aumentato di quel periodo, comunque non superiore a 18 mesi, del quale gli interessati beneficiano come trattamento di malattia in eccedenza a quello ordinario e relativa proroga previsti dal successivo articolo 90, in relazione all'obbligo della conservazione del posto di lavoro stabilito, a favore dei tubercolotici ricoverati in luoghi di cura, dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86 ».

(E approvato).

ART. 2.

L'articolo 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle funzioni della propria qualifica per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio o per aggravamento di inabilità per causa di guerra riconosciuta da pensione, sempre che non abbia raggiunto i limiti di età e di servizio stabiliti nella tabella annessa (allegato 15), viene destinato, previa sua domanda, qualora non sia utilizzabile a mansioni limitate della qualifica rivestita, o, comunque, non interessanti la sicurezza dell'esercizio e la circolazione dei treni, a funzioni anche limitate di diversa qualifica per le quali sia ritenuto idoneo.

Il personale divenuto fisicamente inidoneo per cause comuni alle funzioni della qualifica rivestita, sempreché non utilizzabile a mansioni limitate della qualifica stessa, o, comunque, non interessanti la sicurezza dell'esercizio e la circolazione dei treni, viene destinato,

previa sua domanda, a funzioni anche limitate di diversa qualifica per la quale risulti idoneo, purché esistano posti disponibili nella percentuale che, ad eccezione delle qualifiche a ruolo aperto degli uffici, sarà annualmente determinata con provvedimento del Direttore generale e non abbia raggiunto i limiti di età e di servizio di cui al precedente comma. Il personale che eccede i posti disponibili di cui alla suddetta percentuale è destinato, previa sua domanda, a funzioni anche limitate di diversa qualifica di un livello inferiore a quello di provenienza, sempre nei limiti della percentuale annua della qualifica inferiore.

I dirigenti di macchina, fisicamente inidonei alle mansioni della propria qualifica, ma utilizzabili in quelle, anche limitate, di Macchinista T.M., vengono iscritti nel ruolo di tale qualifica conservando *ad personam* la qualifica di provenienza. Per gli inidonei per cause comuni tale trasferimento resta, peraltro, limitato alla percentuale annua stabilita dal Direttore generale. Ai predetti verrà assegnata la classe di stipendio della qualifica di Macchinista T.M. pari o immediatamente inferiore a quella percepita nella qualifica di provenienza; in quest'ultimo caso la differenza di stipendio verrà corrisposta quale assegno personale utile a pensione, riassorbibile con i successivi aumenti. Ai medesimi spetteranno le competenze accessorie nelle misure previste per il Macchinista T.M., secondo i servizi disimpegnati.

L'agente inidoneo per cause comuni, che non trovi immediata utilizzazione in mansioni di altra qualifica, viene collocato in disponibilità per essere riammesso in servizio appena si rende disponibile il posto in cui è utilizzabile, nei limiti della percentuale annua di cui al precedente secondo comma. Il richiamo dalla disponibilità deve, in ogni caso, precedere il collocamento in altre qualifiche di nuovi inidonei ancora in servizio.

I provvedimenti di destinazione a funzioni di diversa qualifica sono adottati dal Direttore generale e comportano il mutamento di ruolo e di qualifica.

Il personale utilizzato a mansioni anche limitate della qualifica rivestita può essere destinato a funzioni di diversa qualifica, anche di un livello inferiore quando la ridotta idoneità fisica non consente l'ulteriore progressione di carriera. Tale destinazione viene effettuata a domanda dell'interessato e quando nella nuova qualifica vi siano posti disponibili.

Nei confronti degli inidonei per cause comuni la disponibilità di posti è limitata alla

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1966

percentuale annua di cui al precedente secondo comma e solo se siasi esaurito il richiamo dalla disponibilità degli inidonei, collocativi per difetto di posti disponibili, e la sistemazione dei nuovi inidonei ».

(*E approvato*).

ART. 3.

L'articolo 61 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« In pendenza di formale procedimento disciplinare per una mancanza per la quale è prevista una sanzione più grave della multa, l'assegnazione dell'aumento periodico di stipendio è sospesa e viene ripresa al termine del procedimento suddetto con l'applicazione dei prolungamenti dei periodi normali di cui al precedente articolo 60, nei casi in cui l'esito del procedimento medesimo abbia determinato l'assegnazione delle qualificazioni di mediocre o di insufficiente.

La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il Direttore generale disponga diversamente ».

(*E approvato*).

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 66 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti:

« Il giudizio di qualificazione è sospeso nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzione più grave.

La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il Direttore generale disponga diversamente ».

(*E approvato*).

ART. 5.

L'articolo 81 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Esclusione dagli scrutini per merito assoluto o comparativo e sospensione del giudizio di avanzamento ».

Non sono ammessi agli scrutini di promozione per merito assoluto o comparativo i dipendenti giudicati mediocri nell'ultima qualificazione o insufficiente in una delle ultime tre.

Non sono, altresì, ammessi o sono esclusi dagli scrutini medesimi i dipendenti che nel periodo intercorrente tra la data della ultima

qualificazione e quella della deliberazione della promozione, siano stati sottoposti a procedimento disciplinare per una delle mancanze punibili con le sanzioni previste dagli articoli 105 e seguenti. La non ammissione o l'esclusione dagli scrutini ha luogo anche a seguito di sottoposizione al procedimento penale, salvo che il Direttore generale disponga diversamente.

Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, i dipendenti stessi sono sottoposti a scrutinio " ora per allora " e, ove conseguano una valutazione non inferiore a quella dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario o con uno di quelli successivi, sono promossi in soprannumero, salvo riassorbimento, con la stessa decorrenza e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero loro spettate se fossero stati promossi con lo scrutinio che ha determinato il confronto utile.

Se la promozione avviene a ruolo aperto, essa si conferisce senz'altro.

La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o l'irrogazione di altra che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

L'articolo 83 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Sospensione del giudizio di avanzamento conseguente a concorso ».

« I dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare per mancanza che comporti l'irrogazione di una sanzione che determini l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale non possono partecipare ai concorsi. La non ammissione ai concorsi ha luogo anche a seguito di sottoposizione a procedimento penale, salvo che il Direttore generale disponga diversamente. I dipendenti medesimi non sono esclusi dai concorsi se, al momento in cui incorrono nei procedimenti suddetti, abbiano già iniziato le prove di esame, ma la deliberazione della promozione rimane sospesa se gli stessi sono sottoposti a procedimento disciplinare o penale, salvo, in questo ultimo caso, che il Direttore generale disponga diversamente.

Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, si dà corso alla deliberazione della promozione secondo l'ordine della graduatoria e con la decorrenza, a tutti gli effetti, che sarebbe spettata normalmente, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

Nel caso di irrogazione di sanzione che comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale la deliberazione della promozione è adottata con decorrenza, a tutti gli effetti prorogata di un anno o di tre anni, se la qualificazione attribuita risulti rispettivamente quella di mediocre o di insufficiente.

Nella ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare, qualora i dipendenti conseguano una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale od ottengano l'annullamento della sanzione già irrogata, ai dipendenti stessi è retrodatata, a tutti gli effetti, la promozione alla decorrenza che sarebbe normalmente spettata, o conferita con la decorrenza medesima, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

In caso di esclusione dal concorso, i dipendenti vengono ammessi al primo concorso successivo alla chiusura del procedimento penale o disciplinare e, qualora siano intervenuti il proscioglimento da ogni addebito o la irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, si dà corso alla deliberazione della promozione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con la decorrenza, e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero spettate in base al concorso da cui erano stati esclusi, ovvero con decorrenza prorogata di un anno o di tre anni se la qualificazione risulti rispettivamente quella di mediocre o di insufficiente. Per i concorsi a posti limitati è altresì necessario il confronto del punteggio con quello dei vincitori del concorso originario o dei concorsi successivi come indicato al terzo comma dell'articolo 81 per le promozioni per merito comparativo.

La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o l'irrogazione di altra che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale ».

All'articolo 6 è stato presentato dall'onorevole Degli Esposti un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma.

Detto emendamento propone di aggiungere, alla fine, le seguenti parole: « nonché nei confronti dei dipendenti che abbiano titolo a partecipazione ai concorsi " ora per allora " per motivi diversi da quelli enunciati ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Io propongo di accantonare tutti gli emendamenti ai quali il Governo ha dichiarato e ripete di essere contrario e di approvare tutti gli articoli ed emendamenti sui quali si è raggiunto un certo accordo.

PRESIDENTE. Possiamo procedere in questo senso, se la Commissione è d'accordo.

DEGLI ESPOSTI. Io sono d'accordo, tanto più che il mio emendamento, come ha già precisato l'onorevole Presidente, è un emendamento aggiuntivo alla fine dell'articolo 6; sicché l'approvazione del testo formulato dal Governo non contraddice né pregiudica quanto propongo.

PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione l'articolo 6 del disegno di legge, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Resta inteso che l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Degli Esposti rimane, per ora, accantonato.

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è modificato come segue:

« Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, quando abbiano una anzianità inferiore a dieci anni di servizio, e di 26 giorni, quando abbiano una anzianità superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festività intermedie ».

Il sesto comma dell'articolo 86 è sostituito dal seguente:

« Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle altre annesse competenze ordinarie, le

competenze accessorie normalmente percepite in attività di servizio in relazione alla qualifica rivestita, in base agli articoli 38, secondo comma, 42, 43, 49, 50, 57, 58, 59, 77 e 78, delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 31 luglio 1957 n. 685, e successive modificazioni. Le competenze accessorie di cui ai citati articoli 42, 43, 49, 50, 57, 77 e 78 sono corrisposte nelle misure medie stabilite dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile con proprio decreto sentito il Consiglio di amministrazione ».

All'articolo 7 sono stati presentati tre emendamenti.

Un primo emendamento è degli onorevoli Bianchi Gerardo e Canestrari e propone di aggiungere il seguente comma:

« L'ultimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito con il seguente:

« Il personale che, per ragioni inerenti all'esercizio, deve, tuttavia, prestare servizio nelle suddette giornate ha diritto alla retribuzione oraria per lavoro straordinario festivo pari alle ore di lavoro espletate con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che sia stata raggiunta, o meno, l'ultima mezz'ora di lavoro. I dipendenti che desiderassero una giornata di riposo compensativo debbono chiederlo per iscritto al proprio capo impianto entro tre giorni dalla festività infrasettimanale non fruita ».

Gli altri due sono dell'onorevole Degli Esposti e sono, rispettivamente, aggiuntivo al primo comma e sostitutivo dell'ultimo comma.

Quello aggiuntivo è del seguente tenore:

« Dopo il primo comma dell'articolo 86 aggiungere il seguente comma:

« I dipendenti assunti in impiego, con provenienza dalla stessa azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da altra Amministrazione statale, hanno titolo al congedo annuale nello stesso anno di assunzione, se ne hanno maturato il diritto nella precedente posizione. La misura del congedo è pari alla differenza tra quello spettante nell'Azienda ferroviaria e quello eventualmente già fruito durante l'anno solare, considerando alla stregua di quest'ultimo l'eventuale periodo di soluzione di continuità tra i due rapporti d'impiego. In ogni caso, il servizio precedente viene computato ai fini del diritto alle ferie annuali, quando tra i due rapporti di impiego non vi sia stata soluzione di continuità, e ai fini della misura delle ferie stesse, anche se soluzione vi sia stata ».

Quello sostitutivo dell'ultimo comma è del seguente tenore:

« Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle altre annesse competenze ordinarie, le competenze accessorie normalmente percepite in attività di servizio in relazione alla qualifica rivestita in base agli articoli 38, secondo comma, 42, 43, 46, 49, 50, 57, 58, 59, 77, 78 e 82 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 31 luglio 1957 n. 685, e successive modificazioni. Le competenze accessorie di cui ai citati articoli 42, 43, 46, 49, 50, 57, 77, 78 e 82 sono corrisposte nelle misure medie stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto sentito il Consiglio d'amministrazione ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Se il collega che ha presentato l'emendamento sostitutivo accostasse a rinunciare ad esso, in questa ipotesi, io proporrei di approvare l'articolo 7 così come risulta nel testo del disegno di legge, accantonando gli emendamenti aggiuntivi, così come si è fatto per l'articolo 6 precedentemente approvato.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Io credo che in questo modo noi procederemmo, sì, nell'esame del disegno di legge, ma solo formalmente. Sono del parere che bisogna confrontare le posizioni dei membri della Commissione con quelle del Governo e, laddove le questioni possono essere superate, approvare gli articoli nella stesura governativa, avendo il rappresentante del Governo detto di non poter aderire ad altre proposte di emendamento.

Nella sostanza, dunque, io chiederei di votare questi tre emendamenti all'articolo 7.

Personalmente, invito i presentatori a ritirarli. Nel caso che essi insistessero, mi dichiarerei contrario, perché essi costituiscono rivendicazioni che non ritengo sia un dovere accogliere sotto il profilo giuridico e morale.

Aggiungo che, se vi deve essere un contrasto insanabile tra Governo e Commissione, io penso sia più logico che questo contrasto affiori su questioni di notevole rilevanza, anziché su dei particolari che ci farebbero interrompere il lavoro senza contenuto effettivo di utilità.

Per concludere, io propongo di votare questi tre emendamenti, raccomandando alla Commissione, qualora i proponenti insistessero, di votare contro, seppure solo allo scopo di approvare l'articolo 7 nella redazione ministeriale.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1966

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Io non vorrei che rimanessero degli equivoci nell'interpretazione della posizione del Governo. Lo ripeto: il Governo chiede che la Commissione approvi solo il testo del disegno di legge integrato dagli emendamenti da esso stesso proposti.

PRESIDENTE. Il Governo, in altri termini, è su questa rigida posizione: approvare soltanto quello che ha dichiarato di accogliere. Non so, però, se valga la pena, a questo punto, di proseguire l'esame del disegno di legge.

DEGLI ESPOSTI. Credo che la posizione del Governo sia evidente, sia chiara; quella che non è ancora chiara è la posizione dei colleghi che potrà chiarirsi solo con la votazione degli emendamenti.

Ritengo, dunque, che la proposta del relatore di procedere nella votazione sia logica.

Per quanto concerne i miei emendamenti, io non li ritiro.

BIANCHI GERARDO. Desidero dire che del mio emendamento aggiuntivo all'articolo 7 non faccio una questione di fondo, per cui, aderendo al desiderio del relatore, lo ritiro.

Faccio, per altro, rilevare che ci sono altri emendamenti sui quali non potremo cedere, data la loro importanza.

PRESIDENTE. Rimangono allora i due emendamenti dell'onorevole Degli Esposti.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Degli Esposti di cui ho dato lettura e sul quale Relatore e Governo hanno espresso parere sfavorevole.

(Non è approvato).

Passiamo al secondo emendamento dell'onorevole Degli Esposti, quello sostitutivo dell'ultimo comma.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo, allora, in votazione l'articolo 7 del disegno di legge.

(È approvato).

Poiché agli articoli 8, 9, 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 8.

L'articolo 119 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Esclusa qualunque procedura disciplinare, si incorre, senz'altro, nella destituzione, la quale è dichiarata dal Direttore generale:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la per-

sonalità dello Stato, nonché per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, rapina e falsità;

b) per qualsiasi condanna, che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

Il Direttore generale, adottando le stesse modalità, ha facoltà di deliberare la destituzione del personale che abbia riportato condanna, passata in giudicato, per delitti di furto, truffa ed appropriazione indebita, salvo che non ritenga che si debba istituire formale procedimento disciplinare ».

(È approvato).

ART. 9.

Il quinto comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti conservati in servizio con cambio di qualifica, ai sensi dell'articolo 49, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di età e di servizio previsti dalla citata tabella per la qualifica di provenienza ».

(È approvato).

ART. 10.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, le qualifiche del personale direttivo nonché tutte quelle che nel quadro di equiparazione emanato in base all'articolo 2 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono collocate ad un livello gerarchico non inferiore a quello dell'Aiuto applicato, sono considerate alla pari delle qualifiche che, col soppresso regolamento del personale, erano classificate nei primi dieci gradi.

Le qualifiche che nel medesimo quadro di equiparazione sono collocate ai livelli gerarchici inferiori sono considerate alla pari di quelle dei rimanenti gradi dello stesso soppresso regolamento del personale.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto anche di eventuali successive varianti del quadro di equiparazione medesimo ».

(È approvato).

ART. 11.

Nella prima applicazione della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della stessa i Capi treni di prima classe ed i Macchinisti di prima classe divenuti ini-

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1966

donei fisicamente alle complete mansioni della qualifica rivestita sono inquadrati, rispettivamente, nelle qualifiche di Applicato capo e Applicato tecnico capo, in soprannumero da riassorbire nella misura indicata dall'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Allo stesso trattamento è ammesso il personale rivestito delle medesime qualifiche dell'esercizio, che, a partire dalla data di entrata in vigore della predetta legge abbia ottenuto il cambio della qualifica ad Applicato principale o Applicato tecnico principale.

In corrispondenza dei soprannumeri di cui al secondo comma sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.

(È approvato).

Sono stati presentati dagli onorevoli Bianchi Gerardo e Canestrari i seguenti articoli aggiuntivi 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, e 11-sexies:

ART. 11-bis.

All'articolo 176 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica rivesta una delle qualifiche del grado sesto del soppresso regolamento, o qualifiche superiori, è ammesso ad un concorso per titoli a posti di Ispettore di prima classe, purché in possesso del diploma di laurea.

Le nomine nella qualifica di Ispettore di prima classe saranno conferite con la decorrenza 1° gennaio comprese nel quinquennio successivo alla suddetta data di entrata in vigore della presente legge di modifica, nella misura annua di un quinto degli idonei, in soprannumero ».

ART. 11-ter.

Ai dipendenti vincitori del concorso interno per la qualifica di conduttore, bandito con decreto ministeriale 20 novembre 1956, n. 1828, che non hanno conseguito la nomina alla data del 1° maggio 1958, in applicazione del primo comma dell'articolo 190 della legge 6 marzo 1958, n. 425, la nomina stessa viene conferita o retrodatata alla suddetta data 1° maggio 1958, anche in soprannumero.

I dipendenti rivestiti delle qualifiche di conduttore e conduttore principale del soppresso regolamento del personale che risultino utilizzati nelle mansioni di Capotreno anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, per almeno 600 gior-

nate di effettivo servizio, di cui 300 nel triennio precedente l'entrata in vigore suddetta, sono inquadrati nella qualifica di capotreno con decorrenza 1° maggio 1958 previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento.

A favore dei dipendenti che avessero già ottenuto la qualifica suddetta, la nomina viene retrodatata alla medesima data 1° maggio 1958.

I dipendenti rivestiti della qualifica di manovale che anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, risultino utilizzati nelle mansioni della qualifica di frenatore per 600 giornate di effettivo servizio di cui 300 nel triennio precedente la suddetta data di entrata in vigore, sono inquadrati nella qualifica di frenatore, con decorrenza 1° maggio 1958, previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento.

Gli effetti economici degli inquadramenti previsti dal presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

ART. 11-quater.

Il trattamento previsto dal quinto comma dell'articolo 192 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso a tutti i dipendenti che conseguirono la qualifica di operaio del soppresso regolamento del personale a seguito di pubblico concorso, alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al predetto quinto comma, previa domanda degli interessati da prodursi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge di modifica.

Al primo concorso interno per la qualifica di capotecnico che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge di modifica, sono ammessi gli operai specializzati, i verificatori e gli operai qualificati di prima classe che non avessero ancora maturata la prescritta anzianità nella qualifica rivestita, purché alla suddetta data di entrata in vigore risultino aver prestato almeno 600 giornate di effettivo servizio in mansioni di capotecnico oppure di sottocapotecnico e di capoverificatori del soppresso regolamento del personale.

ART. 11-quinquies.

Ferma rimanendo la decorrenza dell'assunzione nella Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, i dipendenti provenienti dal reggimento genio-ferrovieri ed assunti in base all'articolo 22 della convenzione stipulata con il Ministero della difesa-esercito e approvata con decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1949, n. 4034, vengono considerati assunti con le qualifiche e alle condizioni previste dal-

la convenzione approvata con decreto del Ministro delle comunicazioni 9 gennaio 1940, n. 2343.

Ai medesimi dipendenti, su domanda da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di modifica viene ricostruita la carriera fino al 13 maggio 1958 in base al soppresso regolamento del personale e, successivamente alla suddetta data, in base alla legge 26 marzo 1958, n. 425, previo superamento di esami e conseguimenti di abilitazioni, secondo come stabilito correlativamente dalle due discipline del rapporto di impiego ferroviario.

ART. 11-*sexies*.

Tra le qualifiche che nella tabella (allegato n. 13) di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, risultano contrassegnate da asterisco, ai fini dell'applicazione dei commi quarto e quinto dell'articolo 82 della legge medesima, è inclusa anche la qualifica di macchinista.

Gli aiuto-macchinisti che, dopo l'entrata in vigore della legge citata nel precedente primo comma, hanno rinunciato alla nomina a macchinista, sono applicati i commi quarto e quinto del predetto articolo 82 per un anno decorrente dall'entrata in vigore della presente legge di modifica. È esclusa, però, nei loro confronti, la facoltà di dichiarare perente le graduatorie dei concorsi che risultassero già esaurite ».

Premetto che il Relatore si è dichiarato favorevole all'articolo 11-*ter* e che il Governo si è dichiarato favorevole solo al primo comma dell'articolo 11-*sexies*.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Senza dubbio i funzionari che hanno prestato a lungo servizio ed hanno dimostrato — anche attraverso le note di qualifica annuali — di possedere i requisiti necessari per una progressione di carriera, dovrebbero essere utilizzati secondo le loro effettive possibilità. Sarebbe quindi opportuno agevolare la loro sistemazione giuridica in categorie di funzioni più elevate. In sostanza, condivido l'impostazione di questi

emendamenti e li considero come un mezzo per dare un riconoscimento, per altro auspicabile, al personale. Tuttavia, non ritengo si tratti di diritti di natura tale da giustificare un dissenso tra la Commissione ed il Governo, dissenso che comporterebbe la rimessione in Assemblea del provvedimento. Il fondamento, a mio avviso, non è tale da giustificare da solo l'arresto della procedura di approvazione del disegno di legge. Pertanto, dal momento che il Governo ha chiaramente espresso parere contrario, prego i presentatori degli emendamenti di volerli ritirare. Qualora insistessero per la votazione, il mio voto sarebbe contrario.

BIANCHI GERARDO. Comprendo i motivi per i quali il Relatore afferma di non considerare questi emendamenti come motivo di rimessione in Aula dell'intero provvedimento. D'altra parte, poiché il Governo si è esplicitamente pronunciato contro tutti gli emendamenti, non possiamo certo ritirarli tutti. Questi emendamenti sono basati su di un criterio fondamentale di equità. Sono disposto a modificare la parte formale, se ciò può servire a ridurre le difficoltà tecniche, ma non intendo ritirare gli emendamenti, in quanto nella sostanza costituiscono un atto di equità.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. A nome del Governo, chiedo che il disegno di legge, a norma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, sia rimesso all'Assemblea e che la discussione sia sospesa.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, prendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e sospendo la discussione.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO